

Cass. pen. Sez. I, (ud. 29-10-2004) 10-12-2004, n. 47886

I cittadini cinesi Jin Ghenghe e Zhang Xiangbi vennero tratti a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli per rispondere del reato di favoreggiamento della permanenza di cittadini cinesi in territorio italiano, assumendoli alle proprie dipendenze e facendoli lavorare nell'opificio gestito dagli stessi in Terzino, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei lavoratori.

All'esito del giudizio di primo grado, svolto con il rito abbreviato, con sentenza in data 29.6.2002 i due imputati furono ritenuti colpevoli del meno grave reato di cui all'art. 22 comma 10 del D. Lgs. N. 286, così modificata la originaria imputazione, e condannati alla pena sospesa di due mesi di arresto per ciascuno.

La Corte d'Appello di Napoli, investita dagli appelli della difesa degli imputati e del Pubblico Ministero, con sentenza in data 4.2.2004 dichiarò gli imputati responsabili del reato loro inizialmente contestato e, con le già concesse attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito, li condannò alla pena di quattro mesi di reclusione e di 4.000 euro di multa per ciascuno, confermando la già concessa sospensione condizionale della pena. I giudici di appello ritennero che non fosse condivisibile la tesi fatta propria dal giudice di primo grado, per cui la occupazione di lavoratori stranieri sarebbe sempre punita ai sensi dell'art. 22 della legge citata, essendo in re ipsa la finalità, in tal caso, di trarre profitto dalla assunzione di manodopera clandestina, tranne ipotesi di ricorso a forme gravissime di sfruttamento idonee ad alterare alla radice la natura del rapporto e che invece ricorresse la più grave ipotesi di cui all'art. 12 in tutti i casi in cui sussistesse il doppio requisito di favorire la presenza in Italia del cittadino straniero privo del permesso di soggiorno e del dolo specifico finalizzato al perseguimento di un profitto illecito attraverso lo sfruttamento della condizione di illegalità. E ritennero altresì che tale ipotesi fosse ravvisabile nel caso in esame in cui su diciotto cittadini stranieri trovati nel laboratorio ben otto erano privi di permesso di soggiorno ed inoltre il personale era costretto a lavorare in locali estremamente carenti dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza ed a vivere in alloggi da terzo mondo lavorando sette o otto ore al giorno per una paga che andava dalle 200 alle 400 euro più una ciotola di riso.

Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati lamentando la nullità della sentenza d'appello per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 22 comma 10 del D.Lgs. il 286 del 1998 ed omessa motivazione della sentenza in ordine alle richieste difensive di assoluzione perchè il fatto non sussiste e per mancanza dell'elemento psicologico ed ignoranza della legge penale e chiedendo l'annullamento della sentenza ed in ogni caso la rideterminazione della pena, con riviscenza dei termini per l'oblazione.

Gli imputati hanno in particolare dedotto che la violazione dell'art. 12, in luogo della violazione dell'art. 22, era ravvisabile soltanto nel caso di alterazione del sinallagma contrattuale in presenza dell'impiego degli stranieri in attività illecite ovvero di applicazione ai lavoratori stranieri di condizioni gravose o discriminatorie, il che non era emerso nel caso in esame, per cui doveva ritenersi applicabile l'art. 22, come ritenuto dal giudice di primo grado. Hanno aggiunto che la Corte d'Appello aveva comunque omesso di motivare sulle questioni prospettate dagli imputati con i motivi di appello incidentale depositati il 23.9.2002 in ordine alla necessità di ulteriori accertamenti per potere giungere alla accusa di sfruttamento, così come aveva omesso qualsiasi accertamento sulla condizione di clandestinità dei lavoratori extracomunitari e circa l'analisi sull'elemento psicologico del reato e la allegata esistenza di un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale a 364 del 1998.

Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso in considerazione della sua manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Napoli per erronea applicazione della norma incriminatrice, da individuarsi in quella di cui all'art. 22 del T.U. sulla immigrazione in luogo dell'art. 12 comma 5 inizialmente contestato ed applicato nel caso in esame dal giudice di appello.

In proposito i ricorrenti sostengono che la più grave ipotesi punitiva di cui all'art. 12 comma 5 del D. Lgs. N. 286 del 1998 sarebbe applicabile soltanto nel caso di impiego di clandestini in attività illecite o in quello di imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario e di retribuzione, mentre invece, di fronte allo stesso trattamento, da parte dei datori di lavoro, sia per i lavoratori regolari che per quelli clandestini, non potrebbe parlarsi di sfruttamento, visto che i lavoratori clandestini godevano comunque della ciotola di riso che costituiva il normale vitto per i cinesi secondo l'obiettivo della rivoluzione maoista e di un alloggio in un'area geografica in cui il costo degli affitti era elevatissimo.

Orbene, il giudice di appello ha preso in esame tale tesi, che era stata fatta propria dal giudice di primo grado, e la ha respinta rilevando come, a differenza dell'art. 22, che sanziona semplicemente la ipotesi di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, la più grave ipotesi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 286 del 1998 punisce come delitto la condotta che risulti connotata dal doppio requisito di favorire la presenza in Italia del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno e quello del dolo specifico finalizzato al perseguimento di un profitto illecito attraverso lo sfruttamento della condizione di illegalità; il che si sarebbe verificato nel caso in esame alla luce del riscontro obiettivo delle condizioni disumane in cui erano tenuti i lavoratori clandestini, rilevabili anche dal fascicolo fotografico allegato alla segnalazione dei carabinieri e riguardante la situazione di lavoro ed alloggiativa dei clandestini e della paga irrisoria di cui godevano (compresa fra le duecento e le quattrocento euro al mese) per sette o otto ore di lavoro al giorno.

Lo stesso giudice di appello ha aggiunto come la assunzione di un lavoratore straniero clandestino non comporti necessariamente il suo sfruttamento, per cui l'art. 22 avrebbe una propria sfera di autonoma applicazione riservata ai casi di occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ma per il resto non sfruttati e non favoriti nella loro presenza in Italia a fini di perseguimento di un profitto illecito.

Si tratta di motivazione ineccepibile e rispondente al dettato normativo, oltre che alla interpretazione costante delle norme indicate offerta da questa Corte nel senso che "l'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato dall'art. 12 della legge 30.12.1986 n. 43, come trasfuso nell'art. 12, quinto comma, d. lgs. 25.7.1998 n. 286, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero" (v. Cass. 3.4.2001 n. 16064).

La allegazione che poi i ricorrenti avrebbero riservato lo stesso trattamento di sfruttamento anche ai lavoratori stranieri muniti di permesso di soggiorno è priva di rilievo sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie criminosa posto che la condizione di sfruttamento dei lavoratori stranieri regolari non esclude la punibilità dello sfruttamento dei clandestini.

Il primo motivo di ricorso deve essere quindi respinto perchè infondato.

E' infondato pure il secondo motivo che attiene alla omessa motivazione della sentenza in ordine alla richiesta difensiva di assoluzione anche in ordine al reato di cui all'art. 22, ritenuto dal giudice di primo grado, perchè il fatto non sussiste, alla richiesta difensiva di esclusione del dolo ed alla applicazione della inevitabilità della ignoranza della legge penale introdotta nell'ordinamento penale con la sentenza n. 264/1988 della Corte Costituzionale.

Il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata; o nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo della decisione stessa (e quindi non riconducibile ad atti extratestuali o ad una diversa interpretazione del compendio probatorio, in chiave di logica alternativa di quello esistente).

Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso in esame.

La Corte di merito, invero, non ha tralasciato l'esame e la valutazione delle circostanze dedotte con i motivi di appello, giustificando la sussistenza non solo del fatto di impiego di lavoratori stranieri clandestini, bensì di quello più grave di cui all'art. 12 comma 5 e la sussistenza del dolo specifico finalizzato al perseguimento del profitto illecito insito nello sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero, alla stregua della paga mensile irrisoria versata ai lavoratori clandestini ed alle condizioni di assenza di sicurezza nel lavoro ed estremamente carenti dal punto di vista igienico-sanitario in cui erano costretti a lavorare ed a vivere. Di fronte a tali argomentazioni la confutazione dei ricorrenti non coglie intrinseche e macroscopiche incongruenze logico - giuridiche del ragionamento sottostante, bensì ne censura la rilevanza probatoria, facendo riferimento a supposte emergenze processuali diverse da quelle risultanti dalla sentenza impugnata ovvero operando una diversa interpretazione delle risultanze che non inficia quella del giudice e quindi non costituisce vizio censurabile in cassazione, trattandosi oltretutto di pure valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Infine, quanto alla richiesta di applicazione della ignoranza inevitabile della legge penale, si tratta di istanza immotivata e del tutto destituita di fondamento, su cui il giudice di appello non era tenuto a soffermarsi, considerato che si trattava di due imprenditori con un numero rilevante di dipendenti che svolgevano professionalmente la loro attività aziendale e non potevano quindi addurre a loro discolta la ignoranza della legge penale e cioè la mancata o erronea conoscenza della disciplina che regola la materia (cfr. Cass. 2.2.1994 n. 1214).

Al rigetto dell'appello consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004